

12997-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 307/2020

Stefano Mogini

- Relatore -

CC - 04/03/2020

Massimo Ricciarelli

R.G.N. 3118/2020

Martino Rosati

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

, nata a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 05/11/2019 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Mogini;

sentite le conclusioni del PG Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento
senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito il difensore avvocato (omissis) anche in sostituzione dell'avvocato
(omissis), come da delega oggi depositata, il quale si è riportato ai motivi di
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre per mezzo del suo difensore avverso
l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello
proposto dalla ricorrente in riferimento all'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Locri che
le ha applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del
pubblico servizio di insegnante della scuola primaria per il periodo di dodici mesi in
relazione al reato di cui agli artt. 61, comma 1, nn. 9, 11-ter e 11-quinquies, 81,
comma 2, e 572 cod. pen. a lei contestato nell'incolpazione provvisoria.

2. La ricorrente deduce, con atto a firma dell'Avvocato (omissis), i seguenti
motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 572 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine all'omesso deposito degli atti dai quali risultano elementi a suo carico in data precedente all'interrogatorio di cui all'art. 289 cod. proc. pen.. In particolare, i *files* audio-video contenenti la prova dei pretesi abusi sono stati consegnati alla difesa solo successivamente al detto interrogatorio; ciò comportando la nullità, tempestivamente eccepita, dell'ordinanza genetica della misura e di quella impugnata per violazione dei diritti della difesa.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 572 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria per il reato contestato, avendo il Tribunale ignorato le doglianze difensive circa: la genuinità dei comportamenti dei bambini oggetto di audio-video registrazione e delle loro dichiarazioni di valenza accusatoria, doglianze supportate da consulenza tecnica di parte; la non abitualità delle condotte ritenute maltrattanti; la finalità educativa di tali condotte e l'assenza di loro pericolosità.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 571 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata qualificazione delle condotte nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 cod. proc. pen. e 572 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e di inquinamento probatorio.

3. Analoghe censure sono proposte, in punto di gravità indiziaria e di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, da altro ricorso a firma dell'Avvocato *(omissis)*, *(omissis)*, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Locri il 23/1/2020 e pervenuto presso la Cancelleria di questa Corte il 21/2/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato il primo motivo, di carattere processuale, proposto col ricorso dell'Avv. *(omissis)*.

Risulta in particolare pacifico agli atti, ed in particolare dalla stessa ordinanza impugnata, che i *files* audio-video contenuti nel fascicolo del P.M. e ampiamente utilizzati dai giudici della cautela ai fini della necessaria valutazione di gravità indiziaria sono stati messi a disposizione della difesa solo successivamente all'interrogatorio di cui

all'art. 289 cod. proc. pen., essendo tale atto intervenuto in data 10/9/2019 mentre il deposito di quei *files* è avvenuto solo il successivo giorno 11/9/2019 e copia di essi è stata rilasciata alla ricorrente, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, solo in data 16/9/2019, a distanza quindi di quattro giorni dall'emissione dell'ordinanza genetica della misura interdittiva, datata 12/9/2020.

Orbene, l'interrogatorio preliminare all'emissione della misura dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine consentire all'indagato di estrarne copia e di approntare un'adeguata difesa; ne consegue che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell'emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero, come nel caso in esame, allegli ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch'esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all'indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 26929 del 15/03/2018, P.M. in proc. Cecchini e altri, Rv. 273416).

L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria.

2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti dal disposto annullamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso il 4/3/2020.

Il Presidente
Giorgio Fidelbo



Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Stefano Mogini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020.

